

Al via le norme attuative della branch exemption

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza del provvedimento, per una fase di consultazione che si chiuderà il 31 marzo

/ Gianluca ODETTO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet lo schema del provvedimento attuativo del regime di branch exemption (art. 168-ter del TUIR). Non si tratta, quindi, di disposizioni immediatamente operative, in quanto è prevista una fase di consultazione pubblica, che durerà sino al prossimo **31 marzo**, nella quale operatori economici, ordini professionali, mondo accademico ed esperti della materia possono inviare commenti e osservazioni.

Il provvedimento presenta una certa articolazione, coerente del resto con quella della norma primaria. Esso si apre, all'art. 1, con le disposizioni in materia di esercizio dell'opzione, le quali seguono il criterio "**all in, all out**".

È previsto che l'opzione in sede di costituzione della prima branch vincoli quelle costituite successivamente, senza che per ciascuna di esse debba essere esercitata una nuova opzione. L'efficacia del regime viene meno a seguito della chiusura di tutte le stabili organizzazioni; se successivamente alla chiusura la casa madre riapre una nuova S.O., la branch exemption è subordinata all'esercizio di una nuova opzione.

Per quanto riguarda il meccanismo di recapture delle **perdite pregresse**, una volta richiamato il principio generale per cui, se nei cinque periodi che precedono l'esercizio dell'opzione l'impresa ha utilizzato perdite della S.O., i redditi imponibili realizzati dalla stessa sono tassati in capo alla madre sino al totale riassorbimento delle perdite, vengono dettate regole applicative specifiche.

Tra queste, particolare rilievo ha il fatto per cui il recapture non avviene Stato per Stato, ma in modo "**globale**"; solo ai fini dello scemto delle eccedenze di imposta estera riportabili ai sensi dell'art. 165 comma 6 del TUIR l'operazione verrebbe, invece, condotta Stato per Stato.

L'art. 4 del provvedimento introduce, altresì, un meccanismo simile a quello delle perdite anche per gli **ammortamenti**, gli accantonamenti e le svalutazioni: se tali componenti sono relative a beni che la casa madre ha trasferito alla S.O. nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, e la S.O. medesima ha dedotto tali importi, essi sono recuperati a tassazione in capo alla casa madre nei cinque periodi d'imposta successivi.

L'art. 5 si occupa, invece, della determinazione del reddito delle stabili organizzazioni "**esenti**"; viene previsto che esso sia determinato secondo le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia con lo Stato di localizzazione di cia-

scuna S.O. o, in assenza di Convenzione, con il consueto criterio che considera la branch quale entità separata ai fini fiscali dalla casa madre.

Norme ad hoc per le stabili "black list"

Un aspetto interessante è, poi, contenuto nell'art. 7, e riguarda le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, intendendosi per tali, a seguito della riformulazione dell'art. 167 del TUIR da parte della legge di stabilità 2016, quelli la cui tassazione nominale è **inferiore del 50%** a quella italiana (anche se non si può ignorare il problema derivante dal fatto che taluni ordinamenti prevedono aliquote d'imposta differenziate per le società residenti e le stabili organizzazioni di società estere).

La norma darebbe attuazione all'art. 168-ter comma 5 del TUIR, ai sensi del quale "con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3" del TUIR. Si specifica al riguardo che la norma è da interpretarsi nel senso per cui, se la casa madre distribuisce ai propri soci utili "provenienti" dalle S.O. esenti localizzate in tali Stati o territori (e, quindi, solo quando avviene tale distribuzione), questi concorrono a formare il reddito dei soci in misura **integrale**, con attribuzione del credito d'imposta – previsto dalle sopra citate norme – correlato alle imposte assolute all'estero dalle branch.

Sono previsti appositi obblighi di **comunicazione** ai soci in merito alla provenienza di tali utili (i quali scontano, tendenzialmente, una tassazione più gravosa per i soci), in assenza dei quali essi si considerano distribuiti ai soci in via prioritaria rispetto a quelli formati in Italia.

Sono, infine, previste all'art. 11 apposite norme per contrastare i fenomeni di **doppia esenzione** o di doppia deduzione. I primi si hanno quando lo Stato estero non ravvisa l'esistenza della stabile organizzazione, per la quale invece la casa madre ha optato per l'esenzione: in questi casi l'opzione viene meno limitatamente alla S.O. per cui sussiste tale effetto, continuando invece per le altre.

I fenomeni di **doppia deduzione** si verificano, invece, quando lo Stato estero accerta l'esistenza della S.O. e la casa madre non ha incluso le perdite nel perimetro dell'esenzione: a questo fatto conseguirebbe l'inclusione della S.O. *ex tunc* nel perimetro della branch exemption.